



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**IL SINDACO METROPOLITANO**

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

**DECRETO N. 66 del 14/05/2024**

**OGGETTO:** Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società AMA S.p.A. volto alla formazione del personale di AMA S.p.A., ad opera del Corpo di Polizia metropolitana, in materia di protezione e sicurezza ambientale nonché all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo.

OGGETTO: Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società AMA S.p.A. volto alla formazione del personale di AMA S.p.A., ad opera del Corpo di Polizia metropolitana, in materia di protezione e sicurezza ambientale nonché all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo.

## **IL SINDACO METROPOLITANO**

Visti:

- la legge 56 del 7 aprile 2014, con la quale sono state istituite le città metropolitane e per effetto della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma succedendogli in tutti i rapporti attivi e passivi e esercitandone le funzioni;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014;
- il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Strategico Metropolitan di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto";
- il proprio Decreto n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Premesso che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, l’art. 197, in merito alle competenze delle province, dispone, tra l’altro, quanto segue:
  - al comma 1 che “In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
    - a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
    - b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
    - c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216” ed al comma 3 che “Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti”;
  - al comma 5 che “Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti”;
- la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i., recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, all’art. 1, comma 421, dispone la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026, “al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, modificato con il successivo Decreto del 21 giugno 2022, il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni religiose nell’ambito del territorio di Roma Capitale;
- il Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’art. 13 rubricato “Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”;

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
  - "la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
  - la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
  - l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
  - l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
  - l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006";
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa "provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";
- il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
- la Legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. recante "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c), "che costituisce apposita funzione degli enti di area vasta l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d)";
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, prevede che la Città metropolitana persegue la strutturazione di sistemi coordinati dei servizi pubblici, anche favorendo l'integrazione e le sinergie operative tra le istituzioni, le aziende speciali e le società partecipate dagli enti locali compresi nel territorio metropolitano. In particolare, in materia di pianificazione territoriale e ambientale, la Città Metropolitana di Roma Capitale tiene conto della tutela del paesaggio, dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione dell'ambiente, e persegue l'armonizzazione delle normative di edilizia locale;
- alla Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale spettano, tra le altre le funzioni in materia di gestione dei rifiuti:

- i controlli periodici delle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 197 c.1 lett. b);
- l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art. 262 c.1; D. Lgs.209/2003 art.13), con l'accertamento e la contestazione della violazione (emissione del verbale e relativa notificazione);
- il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della CMRC (adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1122 del 23/12/2003), da ultimo aggiornato con decreto del Sindaco metropolitano n. 298 del 06/12/2023, dispone all'art. 11 che “La macrostruttura definisce l'assetto generale dell'Ente in relazione alle funzioni istituzionali, funzioni di polizia amministrativa e polizia giudiziaria con particolare riferimento alle seguenti materie: tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; tutela delle risorse idriche; vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti”;
- la città di Roma, già a partire dal 2024, sarà interessata da un rilevante afflusso di turisti e pellegrini, che ne vedrà il progressivo incremento in costanza dell'anno giubilare, ai quali occorre assicurare le migliori condizioni di accoglienza ed assistenza attuando ogni azione idonea a contenere le fisiologiche difficoltà correlate alla maggiore produzione di rifiuti durante il suddetto periodo;
- la regolare e tempestiva gestione dei rifiuti è funzionale a neutralizzare il verificarsi di situazioni che possano determinare rischi per l'igiene pubblica e pregiudizi per la qualità ambientale, la vivibilità urbana e l'immagine ed il decoro di Roma Capitale;
- AMA S.p.A., in qualità di soggetto gestore in materia di rifiuti urbani, ha intenzione di implementare l'attività di controllo della raccolta dei rifiuti, in particolare, quelli prodotti dalle utenze non domestiche del settore ristoro, ubicate presso il centro storico di Roma Capitale;
- AMA S.p.A., pertanto, ha manifestato interesse a sviluppare con la Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il Corpo della Polizia metropolitana di Roma Capitale (anche solo Polizia Metropolitana), un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, per il contrasto alle violazioni delle norme previste dal Testo Unico dell'Ambiente in materia di abbandono di rifiuti e scarico abusivo su area pubblica o privata aperta a pubblico transito, attraverso la formazione del personale di AMA S.p.A. in materia di sicurezza ambientale, nonché mediante l'intensificazione dei controlli sulle modalità di smaltimento dei rifiuti;
- le Parti, pertanto, intendono stipulare un accordo per regolare tale rapporto, al fine di agire di concerto, nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali, per promuovere azioni coordinate nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
- il Sindaco di Roma p.t. in qualità di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022) ha emanato al proposito l'Ordinanza commissariale n. 17 dell'11 aprile 2024, recante “Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società AMA S.p.A. volto alla formazione del personale di AMA S.p.A., ad opera del Corpo di Polizia metropolitana, in materia di protezione e sicurezza ambientale nonché all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo”;

- allo stato attuale, si ritiene opportuno addivenire alla stipula di un accordo quadro al fine di regolamentare i rapporti tra le Parti nell'ambito dell'attività di contrasto alle violazioni delle norme previste dal Testo Unico dell'Ambiente, individuando due fasi, una prima fase "sperimentale" ed una successiva "a regime", come previsto dall'art. 3 dell'accordo;

Preso atto:

che il Direttore Generale Dott. Paolo Caracciolo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

## DECRETA

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'Accordo Quadro tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e AMA S.p.A., allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, in materia di salvaguardia, gestione e tutela del territorio di Roma Capitale, al fine di intensificare i controlli in tema di corretto smaltimento dei rifiuti, prevenire l'abbandono degli stessi ed assicurare il regolare espletamento della raccolta differenziata;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

ANDREA ANEMONE

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI

## ACCORDO QUADRO

### TRA

La **Città Metropolitana di Roma Capitale**, (nel seguito denominata anche “**CMRC**”), con sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, (Codice Fiscale 80034390585 - Partita IVA 064441005), nella persona del Sindaco Prof. Roberto Gualtieri domiciliato per la carica presso la suindicata sede

### E

**AMA Società per azioni** (nel seguito denominata “**AMA**”), con sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca, n. 87 CAP 00142 Roma, Codice Fiscale/Partita IVA 05445891004, nella persona dell’Ing. Alessandro Filippi, nato a Roma, l’11 maggio 1970, in qualità di Direttore Generale nonché legale rappresentante, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2023, domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale

(CMRC ed AMA nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

### **PREMESSO CHE:**

1) il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, l’art. 197, in merito alle competenze delle province, dispone, tra l’altro, quanto segue:

- al comma 1 che *“In attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:*

*- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;*

- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216" ed al comma 3 che "Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti";

- al comma 5 che "Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti".

2) La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i., recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'art. 1, comma 421, dispone la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026, "al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025";

3) con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, modificato con il successivo Decreto del 21 giugno 2022, il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di



Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni religiose nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

4) Il Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*":

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- "*la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;*

- *la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;*

- *l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;*

- *l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;*

- *l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006*";

- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa "*provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto*

delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”;

5) il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

6) la Legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” prevede, all’art. 5, comma 1, lett. c), “che costituisce apposita funzione degli enti di area vasta l’attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell’ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettera d)”;

7) Lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, prevede che la Città metropolitana persegue la strutturazione di sistemi coordinati dei servizi pubblici, anche favorendo l’integrazione e le sinergie operative tra le istituzioni, le aziende speciali e le società partecipate dagli enti locali compresi nel territorio metropolitano. In particolare, in materia di pianificazione territoriale e ambientale, la Città Metropolitana di Roma Capitale tiene conto della tutela del paesaggio, dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione dell’ambiente, e persegue l’armonizzazione delle normative di edilizia locale.

8) Alla Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale spettano, tra le altre le funzioni in materia di gestione dei rifiuti:

- i controlli periodici delle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 197 c.1 lett. b);

- l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art. 262 c.1; D. Lgs.209/2003 art.13), con l'accertamento e la contestazione della violazione (emissione del verbale e relativa notificazione);

9) il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della CMRC (adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1122 del 23/12/2003), da ultimo aggiornato con decreto del Sindaco metropolitano n. 298 del 06/12/2023, dispone all'art. 11 che *“La macrostruttura definisce l'assetto generale dell'Ente in relazione alle funzioni istituzionali, funzioni di polizia amministrativa e polizia giudiziaria con particolare riferimento alle seguenti materie: tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; tutela delle risorse idriche; vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti”*;

10) Roma Capitale ha approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del maggio 2021 il *“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”* che, all'art. 82, commi 1 e 2, prevede che: *“Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 dalla Polizia Locale di Roma Capitale. 2. L'attività di cui al comma 1 può essere effettuata anche da apposito personale dell'Amministrazione capitolina e del soggetto gestore qualora nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 comma 3-bis, della legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, ai soli fini del presente Regolamento nell'ambito del territorio comunale”*.

11) con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A., società partecipata

al 100% di Roma Capitale, del “*servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale*”, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del relativo Contratto di Servizio di cui alla deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015;

12) da ultimo, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, di durata biennale a far data dalla sua sottoscrizione avvenuta il 28 marzo 2024.

13) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per quest’ultima tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;

14) I servizi di igiene urbana, erogati sulla base del suddetto contratto di servizio, consistono in tutte le attività che risultano necessarie alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani: raccolta, selezione, trattamento, recupero, smaltimento a tutela del decoro urbano cittadino e della qualità dell’ambiente urbano ed al fine del miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie.

15) la città di Roma, già a partire dal 2024, sarà interessata da un rilevante afflusso di turisti e pellegrini, che ne vedrà il progressivo incremento in costanza dell’anno giubilare, ai quali occorre assicurare le migliori condizioni di accoglienza ed assistenza attuando ogni azione idonea a contenere le fisiologiche difficoltà correlate alla maggiore produzione di rifiuti durante il suddetto periodo;

16) la regolare e tempestiva gestione dei rifiuti è funzionale a neutralizzare il verificarsi di situazioni che possano determinare rischi per

l'igiene pubblica e pregiudizi per la qualità ambientale, la vivibilità urbana e l'immagine ed il decoro di Roma Capitale.

17) AMA S.p.A., in qualità di soggetto gestore in materia di rifiuti urbani, ha intenzione di implementare l'attività di controllo della raccolta dei rifiuti, in particolare, quelli prodotti dalle utenze non domestiche del settore ristoro, ubicate presso il centro storico di Roma Capitale;

18) AMA S.p.A., pertanto, ha interesse a sviluppare con la Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il Corpo della Polizia metropolitana di Roma Capitale (anche solo Polizia Metropolitana), un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, per il contrasto alle violazioni delle norme previste dal Testo Unico dell'Ambiente in materia di abbandono di rifiuti e scarico abusivo su area pubblica o privata aperta a pubblico transito, attraverso la formazione del personale di AMA S.p.A. in materia di sicurezza ambientale, nonché mediante l'intensificazione dei controlli sulle modalità di smaltimento dei rifiuti.

19) Le Parti, pertanto, intendono stipulare un accordo per regolare tale rapporto, al fine di agire di concerto, nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali, per promuovere azioni coordinate nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

20) Il Sindaco di Roma p.t. in qualità di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022) ha emanato al proposito un'Ordinanza commissariale recante *“Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società AMA S.p.A. volto alla formazione del personale di AMA S.p.A., ad opera del Corpo di Polizia metropolitana, in materia di protezione e sicurezza ambientale nonché all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo”*;

21) allo stato attuale, si ritiene opportuno addivenire alla stipula di un

accordo quadro al fine di regolamentare i rapporti tra le Parti nell'ambito dell'attività di contrasto alle violazioni delle norme previste dal Testo Unico dell'Ambiente, individuando due fasi, una prima fase "sperimentale" ed una successiva "a regime", come previsto dal successivo art. 3 del presente Accordo.

La fase "definitiva" sarà oggetto della disciplina contenuta in un apposito atto esecutivo, che verrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- Visto lo scopo statutario di AMA S.p.A. e gli obiettivi che la stessa persegue nello svolgimento della propria attività;
- visti i fini istituzionali di CMRC e le attività che la stessa svolge nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
- considerato che il presente Accordo è volto alla realizzazione di un interesse effettivamente comune alle Parti, alla luce delle finalità istituzionali delle stesse;

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

#### **Articolo 2**

##### **(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- nei singoli successivi Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;

- in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto)**

Con il presente Accordo, le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, ciascuna, nell'ambito delle proprie competenze, si rendono disponibili ad avviare collaborazioni in materia di salvaguardia, gestione e tutela del territorio di Roma Capitale, al fine di intensificare i controlli in tema di corretto smaltimento dei rifiuti, prevenire l'abbandono degli stessi ed assicurare il regolare espletamento della raccolta differenziata.

È intendimento comune delle Parti operare congiuntamente, al fine di promuovere i punti contenuti nelle premesse, attraverso:

- la promozione di attività formative del personale di AMA S.p.A. in tema di protezione e sicurezza ambientale, ad opera del Corpo di Polizia Metropolitana, anche in collaborazione con il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale;

- l'espletamento dell'attività di vigilanza, accertamento e controllo in materia di gestione dei rifiuti, in particolare della raccolta differenziata espletata dalle utenze non domestiche del settore ristoro, ubicate, in particolare, presso il centro storico della città.

A tal fine, le parti intendono realizzare la suddetta collaborazione distinta in due fasi:

- una **prima fase**, di natura sperimentale, nella quale CMRC si impegna ad destinare indicativamente n. 20 agenti addetti al Corpo di Polizia Metropolitana, inquadrati nell'Area dei Funzionari e nell'Area istruttori del CCNL Funzioni Locali, al fine di svolgere la suddetta attività formativa in favore del personale di AMA S.p.A. e la suddetta attività di controllo in ambito di gestione dei rifiuti, ed AMA S.p.A. si impegna ad anticipare in

favore di CMRC, con cadenza trimestrale e previa trasmissione del Piano delle attività per i singoli mesi di riferimento, tutti i costi stipendiali di natura accessoria, sostenuti da CMRC per l'impiego del suddetto personale dipendente, quantificati in base alla disciplina del CCNL Funzioni Locali, secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente accordo;

- una **seconda fase** "a regime", la cui regolamentazione è rimessa ad un successivo Atto esecutivo da concludersi *ad hoc*, adottato nel rispetto di quanto esposto nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti, per disciplinare, sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti nell'ambito della prima fase, l'assetto definitivo delle modalità di espletamento delle attività oggetto della collaborazione congiunta e per l'effettiva suddivisione di compiti e responsabilità tra le Parti.

#### **Art. 4**

##### **(Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a cooperare, nell'ambito delle rispettive competenze e capacità, per dare piena ed effettiva applicazione al presente accordo, con l'obiettivo finale di promuovere la sostenibilità;
- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a provvedere al corretto svolgimento delle iniziative concordate, assicurando in itinere la verifica, il controllo e la metodologia delle azioni previste;
- a monitorare ed eventualmente rilevare tempestivamente le criticità che potrebbero essere di nocimento e compromettere il buon funzionamento dell'Accordo.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che lo svolgimento di quanto previsto dal presente Accordo non potrà in alcun modo dar luogo ad un



rapporto di lavoro subordinato o di altra natura tra i dipendenti della Polizia Metropolitana ed AMA S.p.A. e viceversa.

Ciascuna parte si obbliga anche a tenere indenne e manlevare l'altra nel caso in cui quest'ultima sia chiamata, direttamente o in solido, sia stragiudizialmente che giudizialmente, a pagare importi, in via esemplificativa e non esaustiva, a titolo di retribuzioni, corrispettivi per prestazioni autonome e parasubordinate, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, premi, sanzioni (penali, amministrative, fiscali, o di altra natura) in relazione al proprio personale o comunque sia chiamata, direttamente o in solido, sia stragiudizialmente che giudizialmente, al risarcimento di danni per comportamenti ascrivibili a suo dolo e/o sua colpa. L'obbligo di manleva include, altresì, ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, sia patrimoniale sia non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, che possa derivare ad una delle parti da contestazioni o pretese del personale impiegato dall'altra nel presente Accordo, ivi incluse quelle volte alla costituzione ed instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Le obbligazioni e le garanzie relative al personale impiegate nell'esecuzione del Accordo, pattuite nella presente clausola, sopravvivranno alla scadenza, al recesso e/o alla risoluzione del medesimo Accordo per qualunque causa essa avvenga, sino a che il diritto oggetto della possibile pretesa, azione e/o rivendicazione del terzo e/o del personale da una delle parti impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, non risulti definitivamente prescritto.

## **Art. 5**

### **(Atti esecutivi)**

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione delle iniziative di comune interesse oggetto del presente Accordo, attraverso la stipula di Atti esecutivi definiti in base

al medesimo Accordo. Gli Atti esecutivi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni, definendo puntualmente gli elementi essenziali degli stessi, ossia:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

- l'ammontare dei costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;

- gli eventuali flussi finanziari a carico delle parti;

- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

- il personale coinvolto;

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi individuano le tematiche delle attività così come definite nell' "Oggetto" di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Gli Atti esecutivi saranno di volta in volta sottoscritti dai rappresentanti delle Parti, sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni vigenti al momento della stipula.

## **Articolo 6**

### **(Impegni delle Parti)**

Per lo svolgimento delle attività di comune interesse, le Parti mettono a disposizione le proprie competenze, professionalità, attrezzature ed i propri locali.

## **Art. 7**

### **(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale

dipendente (e/o quello in formazione) dell'altra, operante nelle attività oggetto del presente Accordo e dei singoli Atti esecutivi.

Il personale dipendente ed i collaboratori a qualsiasi titolo, di una delle Parti, che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 8**

##### **(Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 9**

##### **(Copertura assicurativa)**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte e/o i luoghi di interesse per le attività.

#### **Art. 10**

##### **(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza sui dati, informazioni e risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

#### **Art. 11**

##### **(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)**

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo

per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

## **Art. 12**

### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, ai fini del trattamento dei dati e delle informazioni relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, le norme vigenti in materia di protezione del trattamento dei dati personali, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché – ove applicabili - dalle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018", adottate con provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19 dicembre 2018.

Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del Data Protection Office (D.P.O.):

• Città Metropolitana di Roma Capitale

Titolare: Città Metropolitana di Roma Capitale, e-mail/pec protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it, sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A;

Data Protection Officer (D.P.O.): e-mail [dpo@cittametropolitanaroma.it](mailto:dpo@cittametropolitanaroma.it)

• AMA S.p.A.

Titolare: AMA S.p.A. e-mail: presidenza@amaroma.it, PEC: amaroma@pec.amaroma.it, con sede in Roma, Via Calderon de la Barca, n. 81 CAP 00142.

Data Protection Officer (D.P.O.): e-mail: [privacy@amaroma.it](mailto:privacy@amaroma.it), PEC: [dpo@pec.amaroma.it](mailto:dpo@pec.amaroma.it) .

Ai fini della stipula del presente Accordo-quadro, le Parti agiranno in qualità di Titolari del trattamento dei rispettivi dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del GDPR.

Previa consultazione dei rispettivi D.P.O., le Parti si riservano altresì di definire negli appositi atti attuativi i ruoli e le effettive responsabilità rispetto al trattamento dei dati personali, unitamente ad ogni altro adempimento rilevante ai sensi della normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione del presente Accordo come specificato negli accordi attuativi.

Le Parti si riservano infine di adottare tutte le misure appropriate per garantire e agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti agli art. 15 e ss. del GDPR, oltre ad implementare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati per il perseguimento delle finalità all'art. 1 del presente atto.

### **Articolo 13**

#### **(Immagine e logo)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo di CMRC e quello di AMA potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione e non per fini estranei.

### **Articolo 14**

#### **(Responsabili)**

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte, designato per le attività esecutive dell'Accordo e di reportistica al proprio interno,

nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

Il Responsabile dell'Accordo per CMRC è il Dott. Paolo Caracciolo, in qualità di Direttore Generale (e-mail: [p.caracciolo@cittametropolitanaroma.it](mailto:p.caracciolo@cittametropolitanaroma.it)), coadiuvato, per la gestione delle attività operative, dalla Dott.ssa Maria Laura Martire, in qualità di Comandante della Polizia Metropolitana (e-mail: [m.martire@cittametropolitanaroma.it](mailto:m.martire@cittametropolitanaroma.it));

Il Referente dell'Accordo per AMA è l'Ing. Marco Casonato, in qualità di Responsabile della Funzione Gestione Rifiuti (e-mail: [marco.casonato@amaroma.it](mailto:marco.casonato@amaroma.it)), coadiuvato, per la gestione delle attività operative, dal Dott. Roberto D'Ovidio, in qualità di Responsabile del Servizio UND/Area City (e-mail: [roberto.dovidio@amaroma.it](mailto:roberto.dovidio@amaroma.it)).

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

#### **Art. 15**

##### **(Durata e recesso)**

Il presente Accordo avrà durata sino al 31 dicembre 2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 16**

**(Modifiche all'Accordo)**

Le modifiche all'Accordo potranno intervenire esclusivamente in forma scritta e di comune accordo.

**Art. 17**

**(Divieto di cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ciascuna parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

**Art. 18**

**(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, il medesimo potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento dell'altra Parte ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

**Art. 19**

**(Oneri finanziari e Costi)**

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza previste dal presente Atto.

AMA si impegna ad anticipare in favore di CMRC, con cadenza trimestrale, le spese di cui all'Art. 3 del presente Accordo.

CMRC, una volta ricevuto il Piano delle attività elaborato mensilmente da AMA, si impegna a trasmetterlo nuovamente ad AMA con l'indicazione dei costi del personale impiegato.

CMRC, altresì, si impegna a trasmettere ad AMA, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, la rendicontazione delle attività e dei costi

effettivamente sostenuti, con obbligo delle parti di procedere ai rispettivi conguagli entro i 30 giorni successivi.

Le risorse finanziarie trasferite da AMA a CMRC rappresentano un mero rimborso dei costi sostenuti da CMRC e non sono da considerarsi quale corrispettivo delle attività.

#### **Art. 20**

##### **(Condotta delle parti)**

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.. CMRC dichiara di aver preso visione e di accettare il modello organizzativo adottato da AMA in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 ed il Codice etico consultabile sul sito web aziendale. AMA dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel 'Codice di comportamento' e modello organizzativo, adottati da CMRC e consultabili sul relativo sito web. Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 21**

##### **(Legge applicabile e foro competente)**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### **Art. 22**

##### **(Comunicazioni)**

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai



seguenti indirizzi:

- per CMRC, all'attenzione del Dott. Paolo Caracciolo; e-mail: p.caracciolo@cittametropolitanaroma.it,

- per AMA, all'attenzione dell'Ing. Marco Casonato; e-mail: direzione.gestionerifiuti@amaroma.it.

### **Art. 23**

#### **(Attività negoziale)**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente ed in ogni singola sua parte.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo non comporta l'invalidità o inefficacia dell'Accordo nel suo complesso.

Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi esecutivi e sopravvivrà ai predetti accordi continuando, con i medesimi, a regolare i rapporti tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli Atti esecutivi, salva diversa volontà delle Parti manifestata per iscritto.

### **Art. 24**

#### **(Registrazione)**

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

\*\*\*

Il presente accordo è redatto in 2 copie originali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, li \_\_/\_\_/\_\_

CMRC

AMA S.p.A.

Il Sindaco

Il Direttore Generale

Prof. Roberto Gualtieri

Ing. Alessandro Filippi